



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

PROMEMORIA PER IL PRESIDENTE e PER LE COMMISSIONI CONSULTIVE DI NAPOLI E SALERNO

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività delle Commissioni consultive locali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (art. 15 legge 84/94 e ss.mm.i.)

Con decreto del 24.08.2021 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha ricostituito la Commissione consultiva del Porto di Napoli di questa Adsp, ai sensi dell'art. 15 della legge 84/94 e ss.mm.ii.

Nel suddetto decreto, all'art. 2 prevede che il funzionamento della Commissione sia disciplinato dall'Adsp con proprio regolamento.

La disciplina dello svolgimento delle attività della Commissione consultiva di Salerno, all'attualità, è, invece, sia pur sinteticamente prevista nel decreto di nomina della stessa del 6.09.2018.

Ritenendo opportuno procedere a disciplinare in maniera uniforme le attività di tutte le Commissioni consultive locali dell'Adsp, con particolare riguardo alla composizione, alle modalità di convocazione, allo svolgimento ed alla validità delle sedute, alla votazione ed alla verbalizzazione, si è provveduto alla stesura del Regolamento in allegato, che si trasmette in bozza per le opportune valutazioni di merito.

Il suddetto Regolamento, a seguito dell'acquisizione di parere favorevole da parte delle Commissioni consultive di Napoli e di Salerno, potrà essere approvato con delibera del Presidente dell'Adsp, che ne determinerà la sua entrata in vigore.

20.09.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
arch. Giuseppe GRIMALDI.



Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività delle Commissioni consultive locali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (art. 15 legge 84/94 e ss.mm.i.)

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato secondo disposizione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, disciplina lo svolgimento delle attività delle Commissioni consultive locali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale di cui all'art. 15 della legge 84/94 e ss.mm.ii.
2. Nel prosieguo la Commissione consultiva locale è indicata anche come "Commissione".
3. Nel prosieguo la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss. mm. e ii. è indicata come "la legge".

Articolo 2 - Composizione della Commissione consultiva

1. La Commissione consultiva locale, ai sensi dell'articolo 15 della legge, è composta:
 - a) dal Presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale che la presiede;
 - b) da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto;
 - c) da un rappresentante dei lavoratori dell'Adsp;
 - d) da un rappresentante delle seguenti categorie imprenditoriali operanti in porto:
 - armatori;
 - industriali;
 - imprenditori di cui agli art. 16 e 18;
 - spedizionieri;
 - agenti e raccomandati marittimi;
 - autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.
2. Per ciascun rappresentante è previsto un membro supplente, in caso di impedimento alla partecipazione alle riunioni.
3. La Commissione consultiva è nominata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ed ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data del decreto di costituzione.
4. L'incarico di membro della Commissione consultiva è a titolo gratuito, salvo diverse disposizioni da parte del Ministero vigilante.

Articolo 3 - Attribuzioni della Commissione consultiva

1. La Commissione consultiva, ai sensi dell'articolo 15 della legge, ha funzioni consultiva in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge nonché in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera ed alla formazione professionale dei lavoratori.

Articolo 4 – Presidenza

1. Il Presidente dell'AdSP presiede la Commissione consultiva locale con poteri di iniziativa, direzione e guida dell'attività della stessa.
2. Il Presidente:
 - a) convoca la Commissione;
 - b) stabilisce l'ordine del giorno;
 - c) accerta la sussistenza del numero legale;
 - d) dichiara aperta la riunione;
 - e) pone in votazione le proposte di deliberazione, dichiarandone l'esito, coadiuvato dal Segretario Generale;
 - f) sospende e scioglie la seduta.
3. Per le suddette attività il Presidente può farsi assistere da personale della Adsp o da altro soggetto legittimato.
4. In caso di allontanamento del Presidente dalla seduta, la Presidenza viene assunta dal Segretario Generale dell'Adsp.
5. In caso di impedimento del Presidente alla partecipazione alla seduta già convocata, le relative funzioni sono assunte dal Segretario Generale dell'Adsp.

Articolo 5 - Segreteria

1. Le funzioni di Segretario della Commissione consultiva sono svolte dal Segretario Generale dell'Adsp, coadiuvato da uno o più dipendenti dell'Ente, che cura l'istruttoria degli atti di competenza della Commissione, la preparazione delle riunioni e la predisposizione degli atti e dei verbali.
2. In caso di impedimento, ovvero per i casi previsti al precedente articolo 4, commi 4 e 5, il Segretario Generale può delegare per la singola seduta un dirigente in servizio presso l'AdSP.
3. Gli atti ufficiali della Commissione sono:
 - a) il verbale della seduta;



- b) la raccolta delle deliberazioni (delibere e pareri).
4. Le sedute sono registrate ai soli fini della redazione del verbale. Le registrazioni vengono effettuate dalla società che fornisce il servizio di stenotipia e presso di essa conservate per sei mesi e rese disponibili su richiesta ai soli componenti della Commissione.
 5. Il Segretario verbalizzante predisponde tempestivamente le deliberazioni adottate dalla Commissione, conformemente a quanto deliberato, che vengono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo.

Articolo 6 - Partecipazione alle riunioni

1. Le sedute della Commissione Consultiva locale non sono pubbliche.
2. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da personale dell'AdSP o da esperto esterno, nei casi ritenuti necessari, per fornire chiarimenti su taluni argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Il Presidente può disporre la partecipazione di soggetti legittimamente interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno, anche su richiesta di altro componente della Commissione, quando ciò sia ritenuto necessario ai fini di una adeguata valutazione.

RIUNIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA

Articolo 7 - Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, in prima e seconda convocazione e contenente data, ora e luogo della riunione, unitamente all'ordine del giorno e alla relativa documentazione vengono recapitati a ciascun componente della Commissione via email o PEC, almeno 7 giorni prima della seduta, all'indirizzo di posta elettronica da essi indicato.
2. Eventuale documentazione di supporto relativa all'ordine del giorno può essere richiesta alla Segreteria della Commissione.
3. Nei casi di motivata indifferibilità o ritenuti urgenti dal Presidente, gli avvisi di convocazione possono essere inviati almeno tre giorni prima della data della riunione, con l'indicazione, anche sommaria, degli argomenti da trattare. Il carattere di urgenza viene motivato dal Presidente nell'atto di convocazione. L'ordine del giorno con la cronologica indicazione degli argomenti da trattare può essere recapitato via email/PEC anche successivamente all'avviso di convocazione e comunque almeno tre giorni prima della data della seduta.
4. Ai fini del rispetto dei suddetti termini fa fede la data di ricevimento dell'avviso di consegna della PEC/email da parte dell'AdSP.
5. Gli argomenti da porre all'ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente d'ufficio o su proposta scritta formulata, ed espressamente accolta dal Presidente, da almeno un terzo dei membri della Commissione consultiva locale.
6. I componenti della Commissione consultiva locale confermano la propria partecipazione alla seduta, informandone via email la Segreteria Generale dell'Adsp o, in caso di impedimento alla partecipazione, richiedendo direttamente l'intervento dei rispettivi membri supplenti, almeno 3 giorni prima della seduta medesima, salvi casi di forza maggiore.

Articolo 8 - Validità e svolgimento della seduta

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo più uno dei componenti in seconda convocazione.
2. Il Presidente ha la facoltà di disporre che la seduta si tenga in video conferenza; laddove la seduta si tenga in presenza, il Presidente ha facoltà di autorizzare uno o più componenti a intervenire alla seduta in teleconferenza o in videoconferenza, laddove le dotazioni tecnologiche e le circostanze lo consentano.
3. Il Presidente verifica la validità della seduta e in mancanza del numero legale la proclama non valida, rinviandola ad altra data e dandone atto nel verbale.
4. La mancanza o l'irregolarità della convocazione sono sanate se presenti la metà più uno dei componenti.
5. In apertura di seduta, il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno e, d'ufficio o su richiesta di altri componenti, può modificare l'ordine di trattazione e riunire la discussione degli argomenti.
6. Il Presidente, sentiti i componenti, può altresì disporre, il rinvio ad altra seduta della discussione o dell'adozione di delibere su singoli punti all'ordine del giorno, verbalizzando le relative motivazioni.
7. La Segreteria della Commissione distribuisce gli schemi di delibera, unitamente a una nota, da porre a base della seduta, contenente l'oggetto delle decisioni e una sintesi delle risultanze dell'istruttoria relativa ai singoli punti all'ordine del giorno.
8. La trattazione dei singoli argomenti è preceduta da un'introduzione da parte del Presidente o da parte dei soggetti di cui all'articolo 6.
9. Ogni componente, per intervenire, deve ottenerne facoltà dal Presidente ed il suo intervento deve essere sintetico.



Articolo 9 - Modalità di votazione

1. Le deliberazioni e gli altri atti sono assunti a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
2. In caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente.
3. Le votazioni avvengono per appello nominale.
4. Ciascun componente ha diritto di fare una breve dichiarazione prima dell'inizio della votazione.
5. Il voto contrario deve essere accompagnato da sintetica motivazione di cui si dà atto nel verbale.

Articolo 10 – Gruppo di lavoro

1. Nell'ambito della Commissione consultiva locale possono essere costituiti gruppi di lavoro su particolari temi rientranti nelle attribuzioni della Commissione, coordinati da un componente della Commissione stessa o da un delegato del Presidente dell'Adsp, individuato tra il personale dipendente dell'Ente.
2. L'individuazione dei componenti dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori è effettuata dal Presidente, con propria delibera, sentita la Commissione consultiva locale, in relazione ai temi trattati.
3. Le risultanze dell'attività dei Gruppi di lavoro devono essere riferite alla Commissione per l'esame e la valutazione.

Articolo 11 - Casi di incompatibilità

1. I componenti della Commissione consultiva hanno l'obbligo di allontanarsi dalla seduta e si astengono dalla votazione, quando si tratti:
 - a) di interessi personali, intendendosi per tali anche quelli connessi a cariche rivestite presso altri enti di diritto privato o società anche indirettamente partecipate o controllate dagli enti designanti;
 - b) di interessi dei propri parenti ed affini fino al quarto grado e del coniuge e/o del convivente;
 - c) di tutti gli ulteriori casi di incompatibilità e/o conflitto di interesse che possano eventualmente risultare.
2. I casi di incompatibilità sono resi noti dagli interessati con dichiarazione da inserire nel verbale della seduta.

Articolo 12 - Verbale delle sedute

1. Il verbale delle sedute viene redatto dal Segretario della Commissione di cui all'art. 5, che si avvale del servizio di stenotipia affidato a società esterna e riporta:
 - a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della seduta;
 - b) ordine del giorno, con specifica indicazione delle questioni di particolare urgenza per le quali viene proposta la trattazione immediata;
 - c) elenco dei componenti presenti e degli intervenuti;
 - d) verifica espressa del numero legale;
 - e) resoconto della discussione distinto per argomento con il risultato delle votazioni e indicazione nominativa dei voti espressi;
 - f) descrizione del contenuto dei provvedimenti adottati; in alternativa può essere allegata copia del provvedimento;
 - g) eventuali dichiarazioni di incompatibilità.
2. Lo schema di verbale è trasmesso via email/PEC ai componenti della Commissione consultiva locale.
3. Nel termine di dieci giorni dall'inoltro potranno pervenire, stesso mezzo, eventuali richieste di correzione e/o integrazione.
4. Trascorso il suddetto termine e fermo restando il recepimento delle eventuali correzioni, lo stesso si intenderà approvato da tutti i componenti che hanno preso parte alla seduta cui si riferisce.
5. Dopo l'approvazione il verbale è stampato su carta semplice e siglato in ogni pagina, firmato in calce dal Presidente e dal Segretario della Commissione consultiva e conservato presso la Segreteria Generale dell'Adsp.

Articolo 13 - Riservatezza dei lavori

1. Le riunioni della Commissione, l'andamento della discussione e la documentazione istruttoria hanno natura riservata.
2. In particolare, gli atti relativi alle sedute che comportino la trattazione di argomenti e/o dati non di pubblico dominio o inerenti l'attività imprenditoriale di singole imprese hanno natura riservata e, pertanto, i componenti della commissione consultiva sono obbligati alla riservatezza ed al divieto di divulgare, quale ne sia la forma, il contenuto di atti, discussioni e decisioni in tutti i casi in cui ne potrebbe derivare un danno potenziale al porto ed ai soggetti interessati a quegli atti.
3. All'intera attività della Commissione consultiva locale si applicano le disposizioni generali in materia di accesso agli atti amministrativi e il Piano triennale della trasparenza adottato dall'AdSP.
4. Le deliberazioni della Commissione sono pubblicate sul sito dell'AdSP, nella sezione "Amministrazione Trasparente".



Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione con delibera del Presidente dell'Adsp, sentite le Commissioni consultive locali delle Adsp.

Articolo 15 – Norma di chiusura

1. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.